



Venditori online: cosa cambia con la nuova direttiva Europea DAC7?

Vediamo quali sono i dati da comunicare all'Agenzia delle entrate e quali sono le sanzioni in caso di inadempienza.

La **Direttiva DAC7** ha come obiettivo quello di garantire una maggior trasparenza, all'interno del contesto normativo europeo, sulla gestione della tassazione delle attività di commercio online.

Infatti, per quanto riguarda i venditori che hanno come **core business** l'attività di **commercio on-line**, è fondamentale sapere che **se si effettua vendite online a consumatori finali in altri Paesi dell'Unione Europea, si dovrà dichiarare e pagare l'IVA nel Paese del consumatore finale**, ed oltre a questo la piattaforma online è tenuta a comunicare altri 4 tipi di dati all' Agenzia delle entrate. Vediamo quali sono:

- 1) IBAN sui quali vengono accreditati gli importi relativi alle vendite
- 2) Riferimenti del titolare del conto corrente
- 3) Importo totale delle vendite effettuate dal singolo venditore **trimestralmente** (con un minimo di 2000 Euro)
- 4) Numero delle transazioni che **trimestralmente** sono state fatte dal venditore online (con un minimo di 30 transazioni)

Oltre a questo sarà necessario fornire tutti i dati fiscali del venditore online compreso il numero di partita iva.

Se un venditore online non si conforma alla **Nuova Direttiva Europea DAC 7** può essere soggetto a sanzioni, anche penali, la cui entità varia a seconda del Paese in cui il venditore ha effettuato la vendita.

Se hai un'attività online e hai bisogno di una consulenza o di un preventivo per la gestione fiscale della tua attività, scrivici a **info@aadott.com** o chiama il numero **+39 0574527633**.